

Pasquale Costanzo

**INTERNET E LIBERTÀ
D'INFORMAZIONE DENTRO LE
MURA CARCERARIE (IN
APPENDICE LA CIRCOLARE DAP
2.11.2015)**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

PASQUALE COSTANZO

INTERNET E LIBERTÀ D'INFORMAZIONE DENTRO LE MURA CARCERARIE

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Le fonti di regolazione. — 3. I media “tradizionali” (cenni preliminari). — 4. Comunicazioni elettroniche e dinamiche penitenziarie: il possesso e l'utilizzo individuale del *personal computer*. — 5. *Segue*: l'accesso ad internet. — 6. Alcune osservazioni conclusive.

1. PREMESSA.

“Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato l'organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità”.

La citazione, tratta dal *Preambolo della Dichiarazione dei diritti in Internet* adottata il 28 luglio 2015 dalla Commissione per i diritti ed i doveri in Internet ¹, evidenzia efficacemente, se mai ce ne fosse ancora bisogno, il connaturato carattere pervasivo della Rete, ossia, la sua idoneità ad essere, oltre che percorsa, anche valicata senza limitazioni di punti di accesso. Circostanza, questa, che sul piano più prettamente giuridico non può che impegnare i vari nomoteti ad un complesso e delicato bilanciamento tra la fruizione della densa sfera di diritti che l'accesso consente ² e gli interessi di ordine generale sottesi ad eventuali preclusioni a tale accesso *ratione materiae* o *ratione personarum*.

È questo, a ben vedere, il paradigma giuridico-fattuale esemplarmente espresso dalla situazione in cui versano le persone in

* Sono grato, per alcune ricerche di base, alla dott. Giulia Aggius-Vella.

¹ Si tratta della Commissione promossa dalla Presidenza della Camera dei Deputati, insediata esattamente un anno prima (<http://www.camera.it/leg17/1174>).

² Sul tema, la letteratura italiana e straniera è ormai sterminata: volendo, cfr. P. COSTANZO, *I diritti nelle “maglie” della Rete*, in AA.VV., *Diritto pubblico e diritto privato nelle rete delle nuove tecnologie*, Edizioni Plus, Pisa, 2010, 5 ss.

stato di detenzione carceraria, pur se occorre subito sottolineare come l'idea di consentire ai soggetti privati della libertà di avvalersi di strumenti informatici abbia attratto l'attenzione fin dai primi vagiti delle nuove tecnologie nel nostro ordinamento, essendovisi intravista soprattutto un'inedita occasione per instaurare trattamenti rieducativi nel più puro spirito dell'art. 27 della Costituzione.

Su più larga scala, del resto, come si apprende dal *Report "From national practices to European guidelines: interesting initiatives in prisons management"*³, costituiscono già un accreditato drappello i Paesi che hanno in qualche modo ammesso l'utilizzo di internet in carcere: esemplarmente Austria, Belgio, Danimarca (solo nelle cd. "*open prisons*"), Inghilterra e Galles, Irlanda, Lettonia, Polonia, Lituania, Romania e Norvegia. Quest'ultimo Paese, tra l'altro, sempre sul presupposto del valore educativo e risocializzante della permanenza di qualche collegamento col mondo esterno, ha consentito l'accesso dei detenuti al *web* anche nelle celle grazie ad un sistema di *firewall* che rende la navigazione priva di rischi indesiderati. Anche in Francia, dal 2007, è attivo in alcuni stabilimenti di pena il progetto "*Cyber bases*", che permette un accesso sorvegliato, tra l'altro, al fine di colmare il divario digitale e l'analfabetismo informatico: in particolare, i soggetti detenuti, previa autorizzazione del direttore, possono accedere a siti informativi o di servizi prestabiliti, anche senza supervisione. Ancora un uso di internet tra le mura carcerarie e sotto stretta sorveglianza risulta praticato in Ucraina e negli Stati americani del Connecticut, delle Hawaii, del Kansas e della Louisiana⁴.

Al di là, tuttavia, del dato statistico, non dovrebbero nutrirsi dubbi circa il fatto che l'ingresso della Rete in un penitenziario integri l'incontro di due realtà assiologicamente e vicendevolmente escludentisi quali, da un lato, l'isolamento, peculiarmente caratterizzato dall'interruzione della libera comunicazione con l'esterno; e, dall'altro, internet, vale a dire lo strumento comunicativo più estroverso che la tecnologia umana abbia finora potuto concepire. Non è chi non veda, allora, come si tratti di un conflitto in linea di principio difficilmente riconponibile a motivo sia della caratura comunque afflittiva della pena, sia delle esigenze di sicurezza che di necessità si accompagnano alla sua espiazione.

³ Traggo queste informazioni da R. PALMISANO, *Parere sulla possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti (luglio 2015)*, nella Rubrica "Pubblicazioni, studi, ricerche" del sito del Ministero della

Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12.wp).

⁴ V. anche all'indirizzo telematico <http://www.prisonobservatory.org/>.

2. LE FONTI DI REGOLAZIONE.

Volendo, tuttavia, emarginare in tesi, anche perché discussa e discutibile, la visione di un'assoluta incomunicabilità tra i due mondi ⁵, e postulato, anzi, un certo ruolo (si è già accennato alla valenza educativa e rieducativa del contatto con l'esterno del carcere) per la rete mondiale anche nelle dinamiche espiatorie, si pone, però, ineluttabilmente il complesso e delicato problema dell'esatta configurazione di un simile ruolo, principalmente sotto il duplice profilo delle modalità dell'accesso (tempi e luoghi, accesso monitorato e/o assistito) e della sua qualità (applicazioni, contenuti e finalità). Ci si trova, pertanto, davanti ad un campo di studio che non pare tantissimo arato nell'ambito della generale disciplina carceraria, il cui approfondimento esige, peraltro, che di questa stessa disciplina vengano preliminarmente rammentati sia l'orientamento impresso dai principi costituzionali, sia l'impalcatura regolatoria di base.

In quest'ultimo senso, richiamando nozioni assai note, può rimarcarsi come la realtà del carcere sia presidiata, oltre che dal regime di moderazione e di certezza imposto alla durata della custodia cautelare dall'art. 13, ultimo comma, Cost., particolarmente dai precetti circa la condizione del trattamento penitenziario e le sue finalità. Sotto il primo di questi due aspetti, vale dunque il binomio valoriale, per cui se la condizione detentiva deve risultare in ogni caso aliena da ogni forma di violenza fisica e morale (art. 13, comma 4, Cost.), ancor più pregiudizialmente, la stessa pena dev'essere concepita come avversa a trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27, comma 3, Cost.) ⁶. Sotto il secondo aspetto, è ancora la ridetta finalizzazione rieducativa della pena a venire in evidenza come fattore preponderante nel bilanciamento con l'ineludibile portata afflittiva psicofisica dello stato carcerario (art. 27, comma 3, Cost.).

In questo quadro e per lo specifico profilo che qui direttamente interessa, la normativa infracostituzionale mentre, a livello di legislazione ordinaria, mostra d'ignorare tuttora la fenomenologia digitale (se è vero che l'ordinamento penitenziario risale alla l. 26 luglio 1975, n. 354, non si è però evidentemente avvertita una reale esigenza di aggiornamento), invece il d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 (ossia il regolamento di attuazione della precitata l. n. 354/1975) reca un articolato che testimonia già una discreta

⁵ Secondo una simile visione, infatti, perderebbe molto del suo senso anche la tendenziale valenza rieducatrice della pena, ossia la sua finalizzazione al recupero del condannato a quel mondo esterno da cui occorre che sia provvisoriamente separato, ma non definitivamente espulso.

⁶ È appena il caso di ricordare che precetti consimili trovano albergo anche nei documenti internazionali sui diritti e, particolarmente, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 3) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (art. 4).

sensibilità per le nuove tecnologie, in coerenza, del resto, con la crescita di una più generale attenzione per la dimensione informativa dei detenuti, in particolare consentendosi che le persone astrette utilizzino *personal computer* nonché lettori di nastri e di *compact disc* portatili.

Ma anche tale regolamentazione secondaria è rimasta inalterata di fronte all'incontenibile avvento delle applicazioni telematiche, sicché l'attenzione deve essere più fruttuosamente indirizzata verso il piano prescrittivo ancor più subordinato delle circolari applicative: ciò che, del resto, non sorprende in una materia che (non senza le criticità che qui non si possono *ex professo* affrontare ⁷) tende a conseguire dinamismo grazie soprattutto alle istruzioni provenienti dal competente ministero, impartite per rispondere alle sollecitazioni concrete della condizione carceraria. Guardando, dunque, a tale "fonte", ci s'imbatte in un grappolo di circolari attinenti in tutto o in parte alla nostra materia, alcune delle quali ormai private di vigenza, che coprono il periodo dal 1999 al 2015.

Ma anche qui, se i circa tre lustri intercorrenti tra la prima e l'ultima di tali circolari coincidono con l'affermazione incontrastata della Rete nel nostro Paese e dall'avvento del cd. internet 2.0, in che misura tale evoluzione ha provocato riflessi per quanto riguarda il pianeta "carcere"?

3. I MEDIA "TRADIZIONALI" (CENNI PRELIMINARI).

Prima di cercare di rispondere al quesito, che risulta centrale in queste considerazioni, non sembra, però, inutile fornire qualche cenno sul grado di "empatia" verso l'informazione esterna che connota la condizione carceraria, così come traspare dalla normazione e dalle prassi amministrativa e giudiziaria, potendosi forse, già da ora, segnalare come un qualsiasi tipo d'ingresso della Rete in carcere sia suscettibile d'indurre cambiamenti importanti non solo per l'accrescimento delle *chances* rieducative di cui si è più volte già riferito, ma anche rispetto alla generale condizione di clausura in cui la pena detentiva viene scontata. Saranno, quindi, lasciati da parte gli strumenti più tipicamente comunicativi destinati a mettere in relazione le persone detenute con soggetti determinati (colloqui *de visu* e telefonici *ex art.* 18, comma 5, l. n. 354/1975, nonché corrispondenza epistolare), a meno che anche questo tipo di contatto con l'esterno appaia riconvertibile ed agevolato dalla medesima tecnologia informativa in parola (esem-

⁷ Sul tema, ancora di recente, v. F. SAITTA, *Sulle circolari amministrative e sul loro trattamento processuale*, in *Nuove autonomie*, 2012, 487 ss.

plarmente telefonia cellulare su *smartphone* e simili ⁸, messaggistica istantanea e *VoIP* come principalmente *Skype*).

Nel senso detto, allora, può ricordarsi come trovi accoglienza tra le mura del carcere, accanto al classico materiale librario ⁹, anche la stampa periodica, al cui proposito, tuttavia (con ritardo rispetto all'avvento dei principi repubblicani), è stato solo con la circolare n. 1862/3419 del 14 febbraio 1970 (con ciò anticipandosi la riforma dell'ordinamento carcerario) che si è provveduto a rimuovere ogni forma di censura al proposito ¹⁰, ferme restando solo le limitazioni dettate da esigenze di ordine e spazio o relative alla regolamentazione delle modalità di ricezione dei beni dall'esterno.

La più recente disciplina della materia deve farsi, quindi, risalire all'art. 18, comma 6, della l. n. 354 del 1975, a tenore del quale i detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere con sé periodici che siano anche in libera vendita all'esterno ¹¹, laddove

⁸ Si anticipa qui come, con lettera circolare n. 0177644 del 2010 del D.a.p., nell'impegno di "profondere ogni sforzo per ridurre, sin dai primissimi momenti di permanenza in carcere, il distacco tra il detenuto ed il mondo esterno", sia stata abbandonata la precedente posizione di chiusura motivata da problemi di sicurezza, prevedendosi la possibilità di concedere le telefonate verso i cellulari ai detenuti di media sicurezza che non abbiano effettuato, da almeno 15 giorni, colloqui visivi né telefonici o non abbiano altra possibilità di contatto con i congiunti se non tramite cellulare; e non rientrino nelle tipologie detentive di maggior pericolosità (art. 41-bis e regime di "alta sicurezza". Quest'ultima limitazione ha costituito motivo di reclamo in sede giurisdizionale (ex art. 14-bis ord. penit.), contestandosi la legittimità di un trattamento deteriore fondato sull'inserimento dell'interessato nel circuito di alta sicurezza che, essendo previsto e disciplinato da circolari ministeriali, avrebbe valenza meramente amministrativa. Il Giudice — Mag. sorv. Genova, ord. n. 1475 del 2011 — ha però respinto la doglianza, affermando che "la possibilità di effettuare colloqui" con telefoni mobili è soltanto "una modalità di esercizio del diritto che legittimamente può essere subordinata a valutazioni di compatibilità con le esigenze di sicurezza". Infatti, secondo il Magistrato, "l'essenza del diritto risiede (...) nella possibilità di avere contatti a distanza con i congiunti", mentre le modalità di effettuazione di tali contatti possono subire "limitazioni anche non previste dalla legge", purché ragionevoli (tratto da F. PICOZZI, *I detenuti possono chiamare te-*

lefonni mobili?, in leggeweb.it/penale/i-detenuti-possono-chiamare-telefoni-mobili-2702.html).

⁹ L'acquisto individuale di libri ed un servizio di biblioteca erano già contemplati dal regolamento carcerario del 1931 (r.d. 18 giugno 1931, n. 787), sia pure nel quadro di una fitta rete di autorizzazioni, finalizzazioni, controlli e censure.

¹⁰ Sulla problematica dell'ingresso della stampa pornografica in carcere, si registra un dirimente intervento della Cassazione penale (sez. I, n. 45410 del 30 giugno - 6 dicembre 2011) inteso a chiarire che sebbene il possesso e la ricezione di stampa pornografica da parte del detenuto non debbano ritenersi vietati, l'istituto penitenziario non è tenuto a fornirla, sicché il detenuto potrà ottenerla "sia con il mezzo della corrispondenza ordinaria che attraverso la spedizione in abbonamento — quando i medesimi non siano previsti tra i generi e gli oggetti inclusi nell'elenco di quelli acquistabili all'esterno per il tramite dell'impresa convenzionata". In questo senso, la stampa in questione non costituisce un "oggetto di indispensabile utilizzo", per cui, il suo mancato inserimento nell'elenco dei beni e dei generi per i quali è intervenuta la convenzione tra la ditta appaltatrice e la direzione dell'istituto penitenziario, "non costituisce violazione di un diritto del detenuto, il quale ben potrà farsi inviare la rivista di cui trattasi acquistandola direttamente dalla casa editrice ovvero facendosela spedire per posta dai familiari o da altri soggetti che l'acquisteranno per lui all'esterno".

¹¹ La stampa è dunque liberamente ammessa all'interno del carcere, con l'unico

l'importanza di una simile previsione emerge, oltre che dal contenuto in sé¹², anche dal fatto che, come del resto in ipotesi analoghe, ha preso qui corpo una fondamentale discussione circa la rispondenza dell'uso del mezzo informativo ad un'esclusiva finalità rieducativa oppure alla fruizione, sia pure attenuata dai condizionamenti modali del carcere, di una situazione soggettiva costituzionalmente garantita.

Sullo sfondo e a sostegno di quest'ultima posizione, può collocarsi l'argomento per cui la condizione carceraria non può rappresentare una sorta di azzeramento dei diritti, ma solo il presupposto per attuare una loro restrizione nella misura richiesta dalla tutela di un altro interesse preminente nel quadro dei valori e dei principi costituzionali¹³.

La posizione maggioritaria, tuttavia, appare orientata verso il disconoscimento della sussistenza nella specie di un diritto soggettivo¹⁴, facendosi piuttosto riferimento ad una situazione più assimilabile all'interesse legittimo, con la conseguenza che la facoltà di accedere alla stampa periodica potrebbe al limite essere negata qualora, in concreto, il suo esercizio non dimostrasse alcuna valenza trattamentale. A fondamento di tale ricostruzione starebbe soprattutto la circostanza che l'esercizio della facoltà in questione risulta subordinato al rilascio di un'autorizzazione¹⁵.

La matrice rieducativa della possibilità dell'uso di *media* nell'ambiente carcerario sembra, peraltro, connotare in prevalenza anche il regime della radio e della televisione.

limite della libera vendita all'esterno, dovendosi, con tale espressione, fare riferimento alla liceità della circolazione delle pubblicazioni e non alla loro commercializzazione, con conseguente possibilità di ingresso in carcere anche di quelle distribuite gratuitamente (J. SACCOMANI, *Restrizioni alla ricezione della stampa ex art. 18 ter ord. penit.: i legittimati alla richiesta*, in *Giust. pen.*, 10, II, 353).

¹² Un'importante attività risocializzante si esprime attraverso la creazione di redazioni giornalistiche all'interno degli istituti penitenziari. Sono diversi i periodici editi in carcere e pubblicati in alcuni circuiti esterni compresa internet. In argomento, v. R. GHIONE, *Storia ed evoluzione del giornalismo nelle carceri italiane: dai periodici su carta all'online. Il caso San Vittore*, 2012, Univ. Catt. Sacro Cuore, diss. a.a. 2001-2002. Sulla dimensione del fenomeno, v. <http://www.ristretti.org/Rassegna-giornali-dal-carcere/>.

¹³ Esemplamente, G. SILVESTRI, *La dignità umana dentro le mura del carcere (Intervento del Presidente Silvestri al Convegno "Il senso della pena. Ad un anno*

dalla sentenza Torregiani della CEDU" Roma, Carcere di Rebibbia, 28 maggio 2014), in http://www.cortecostituzionale.it/documenti/interventi_presidente/Dignitacarcere_Silvestri.pdf. Del resto, sin dalla sent. n. 114 del 1979, la Corte costituzionale ha sostenuto che la restrizione della libertà personale non comporta una *capitis deminutio* di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta alla sua esecuzione e che al condannato "deve essere riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e garantita quella parte di personalità umana che la pena non intacca".

¹⁴ Per un'ampia documentazione critica, cfr F. FIORENTIN e A. MARCHESELLI, *Il giudice di sorveglianza. La giurisprudenza dei tribunali e dei magistrati di sorveglianza*, Milano, Giuffrè, 2008.

¹⁵ Da notare come sia la stessa terminologia impiegata dal legislatore in materia di corrispondenza telefonica a far propendere per la seconda soluzione, con l'utilizzazione delle formule "può essere autorizzata" e "possono essere autorizzati" (artt. 18, comma 5, l. n. 354/1975 e 39, comma 2, d.p.r. n. 230/2000).

Anche, infatti, l'idea dell'installazione di radio¹⁶ negli istituti penitenziari, fattasi strada in Italia già agli inizi degli anni '50, presentava in origine un'esclusiva valenza didattica finalizzata al trattamento rieducativo del detenuto. Solo col regolamento esecutivo del 1976 si è consentito l'utilizzo, da parte dei detenuti, di apparecchi radio personali, con l'unica precisazione della conformità delle dimensioni e delle caratteristiche degli stessi alle prescrizioni ministeriali, e rinviandosi al regolamento interno dello stabilimento di pena la disciplina delle modalità del relativo utilizzo, anche al fine di non recare disturbo ad altri. La previsione è stata poi confermata ed ampliata dal citato d.p.r. n. 230/2000, all'art. 40¹⁷.

Come risulta intuitivo, data la sua capacità relazionale col mondo esterno, il mezzo di informazione più frequentato dai detenuti è però la televisione, che viene messa a disposizione dalla stessa amministrazione carceraria. L'accesso al mezzo è stato al centro di una pronuncia della Corte costituzionale¹⁸, dove è stato affermato che l'informazione televisiva (nella specie venivano in rilievo i canali Rai Sport e Rai Storia) costituisce oggetto di un diritto del detenuto, così da ritenersi, nella specie in questione non "una doglianza su aspetti generali o particolari dell'organizzazione penitenziaria, ma la lesione del diritto fondamentale all'informazione, tutelato dall'art. 21 Cost.", poiché ritenuto ingiustificatamente compresso da un provvedimento limitativo dell'Amministrazione penitenziaria¹⁹. Affermazione tanto più netta, come sottolineato da sensibile dottrina, "in quanto non indispensabile alla Corte costituzionale per decidere, potendosi questa arrestare al rilievo per cui l'eventuale errore nella qualificazione della situazione giuridica lesa ben poteva essere fatto valere dall'Amministrazione ricorrendo in Cassazione"²⁰.

In questa stessa ottica, può probabilmente guardarsi anche al caso *Ocalan c. Turchia* (n. 2) del 18 marzo 2014, in cui la Corte Edu, assumendo "che l'accesso ai mezzi audiovisivi (televisione) costituisce un modo per ridurre l'isolamento sociale", è stata

¹⁶ Analogamente deve dirsi per i cinematografici.

¹⁷ Si noti che l'art. 14-bis della l. n. 354/1975, al comma 2, novellato dalla l. n. 95 del 2004, ha inserito "l'uso di apparecchi radio del tipo consentito" tra gli istituti che non possono in ogni caso essere oggetto di restrizione.

¹⁸ Chiamata a pronunciarsi sul conflitto di attribuzioni tra il magistrato di sorveglianza di Roma ed il Ministro della Giustizia, sorto a seguito dell'annullamento, da parte di quest'ultimo, del provvedimento con cui il primo aveva dichiarato che l'oscuramento di determinati pro-

grammi televisivi, operato dall'amministrazione penitenziaria nei confronti dei detenuti soggetti al regime di cui all'art. 41-bis, l. n. 354/1975, ledeva un diritto soggettivo di questi e ne aveva dunque ordinato il ripristino (Corte cost., sent. n. 135 del 2013): in proposito, ancora G. SILVESTRI, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, cit.

¹⁹ Corte cost., sent. n. 135 del 2013, cit., punto 6 del Considerato in diritto.

²⁰ M. RUOTOLO, *The domestic remedies must be effective: sul principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti*, in *Rivista AIC*, n. 4/2013, 3.

portata a distinguere, nell'esaminare la liceità del trattamento carcerario praticato al ricorrente, una prima fase in cui questi, a causa della sua supposta pericolosità, non era stato autorizzato ad avere una televisione nella propria cella, ed una fase successiva, in cui, anche a seguito di un mirato intervento del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti era venuta meno la limitazione imposta in precedenza senza alcuna giustificazione convincente.

Anche in tali casi, come si vede, il conflitto di punti vista dianzi accennato circa la funzione da riconoscersi al mezzo si è più o meno visibilmente manifestato, facendosi però pendere la bilancia verso una configurazione della situazione soggettiva della persona astretta nei termini di un diritto "oggetto di protezione costituzionale in via immediata, come il diritto all'informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione"²¹.

4. COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DINAMICHE PENITENZIARIE: IL POSSESSO E L'UTILIZZO INDIVIDUALE DEL *PERSONAL COMPUTER*.

Tutte le questioni relative al regime dell'informazione extracarceraria sembrano, dunque, aver ricevuto nuovo smalto con l'acquisizione di internet alla panopia degli strumenti informativi e grazie al riconoscimento della caratura costituzionale dell'accesso alla Rete, non importa qui se in via autonoma o, come sembrerebbe preferibile, in via strumentale rispetto ai diritti informativi e comunicativi garantiti dalla Carta come fondamentali²².

È tempo, dunque, di vagliarne l'attuale collocazione nella dinamica carceraria sotto l'impulso proveniente dal mirato intervento recato dalla circolare D.A.P. n. 0366755 del 2 novembre 2015 (v. appendice), che ha appunto avuto come specifico oggetto la possibilità di accesso ad internet da parte dei detenuti. La relativa disciplina, peraltro, come già riferito, non viene a colmare un vuoto assoluto e si presenta, anzi, come a) una conferma e, nello stesso tempo, b) uno sviluppo della precedente regolamentazione.

La conferma riguarda in ispecial modo il divieto, da parte dei soggetti detenuti, di accedere all'esterno e, quindi, alla Rete, avvalendosi dei computer di cui è stato autorizzato il possesso, anche nelle camere di pernottamento (meno eufemisticamente: celle dormitorio), in base al già menzionato art. 40 del d.p.r. n. 230/2000. In proposito, mette conto di rilevare come, anche dopo

²¹ La citazione è, peraltro, tratta dalla diversa precedente sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 1999 (su cui A. MARCHESELLI, *I diritti dei detenuti alla ricerca dell'effettività*, in http://www.ristretti.it/commenti/2008/marzo/pdf6/marcheselli_diritti.pdf).

²² Su tale problematica, volendo, P. COSTANZO, *Miti e realtà dell'accesso ad internet (una prospettiva costituzionalistica)*, in P. CARETTI (cur.), *Studi in memoria di Paolo Barile*, Passigli Editore, Firenze, 2013, 9 ss.

la presa di efficacia della recente circolare, tutta la regolamentazione dell'uso dell'elaboratore privato resti invariata nel senso che tale circostanza deve rispondere a finalità trattamentali, di studio o di lavoro, secondo le modalità dettate dalle tuttora vigenti circolari D.A.P. 15 giugno 2001, n. 3556/6006, e 4 novembre 2002, n. 000826, entrambe concernenti la presenza di *personal computer* nei locali di detenzione, cui va aggiunta la circolare D.A.P. 21 aprile 2000, n. 161940/5-3-compl.²³, che, benché precedente allo stesso regolamento di esecuzione del 2000, risulta escluso dall'abrogazione per effetto degli interventi regolatori successivi²⁴.

In questo quadro, il dettaglio della disciplina si articola, in primo luogo, individuando in tutte le "categorie" di detenuti i possibili destinatari del beneficio in questione²⁵, compresi quelli ristretti in condizione di alta sicurezza e di elevato indice di vigilanza, rimanendone escluso solo chi versi nello stato di detenzione prevista dall'art. 41-bis, comma 2, della l. n. 354 del 1975, sull'evidente presupposto dell'inutilità nei suoi confronti di un trattamento rieducativo²⁶. Circostanza, quest'ultima, che, a parte ogni altra considerazione, si pone in linea con la *ratio* esplicita del beneficio. Comunque sia, la legittimità di questa specifica preclusione, in quanto diretta ad impedire illecite comunicazioni intra ed extramurarie molto più agevoli e incontrollabili mediante l'uso di supporti elettronici, è stata confermata in sede giurisdizionale²⁷.

In secondo luogo, rilevano le caratteristiche tecniche degli strumenti ammessi, ossia la consentita integrazione nel PC di un lettore di CD o DVD e di un'unità *floppy-disk*, peraltro in pratica sparita dalla circolazione, ma che, per analogia funzionale, potrebbe essere surrogata dalla presenza di porte USB con conseguente utilizzo delle relative chiavette²⁸. È invece interdetto il possesso di stampanti, scanner e masterizzatori collegati al proprio PC, nonché di *modem* anche in modalità *fax*, in quanto abilitanti ad una comunicazione esterna: ciò che in pratica condanna l'utilizzo dei PC delle più recenti generazioni dotati di *modem* interno, che potranno essere fruiti solo ove sia possibile disabilitare la capacità di connessione o, in caso contrario, utilizzabili solo fuori della camera di detenzione nelle sale comuni

²³ V., *infra*, la nota 34.

²⁴ Non è stato così, invece, per le circolari D.A.P. 24 marzo 1999, n. 3496/5946 e 24 febbraio 2000, n. 3515/5965, praticamente superate a motivo del sopravvenuto progresso tecnologico dalla circolare D.A.P. 15 giugno 2001, n. 3556/6006, ed anzi espressamente abrogate da questa.

²⁵ Cautele particolari assistono, nella disciplina *de qua*, la provvista degli stru-

menti nuovi o già in possesso degli interessati, a titolo oneroso o gratuito.

²⁶ Cfr. M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e costituzione*, Torino, Giappichelli, 2002, 213.

²⁷ Cass. pen., n. 228249 del 28 aprile 2004, Grimaldi, C.E.D. Cass., n. 228249.

²⁸ È prevista anche una rigorosa identificazione di tutte le memorie di massa esterne.

sotto il controllo diretto di un operatore penitenziario (ma con tutte le evidenti complicazioni del caso)²⁹. Di primario interesse resta tuttavia la disciplina stessa dell'autorizzazione al possesso del computer, da rilasciarsi da parte del Direttore dello stabilimento di pena, cui spetta la valutazione dell'utilità trattamentale, l'accertamento della coerenza dell'utilizzo con finalità di lavoro o di studio e la sussistenza di tutte le condizioni a cui è subordinato il possesso del PC, tra cui, in caso di camera condivisa, dell'assenso da parte degli altri "occupanti" con riferimento anche al possibile utilizzo dell'apparecchio in ora notturna. Nel rilascio dell'autorizzazione, peraltro, dovrà tenersi ancora conto, nel caso di detenuti condannati, del parere espresso dal Gruppo di osservazione e trattamento di cui all'art. 29, comma 2, del d.p.r. n. 230/2000, e quello di detenuti imputati, di quanto previsto all'art. 15, comma 3, della l. n. 354 del 1975, per cui tali soggetti sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

5. *SEGUE: L'ACCESSO AD INTERNET.*

Il fatto nuovo del 2015 è consistito, dunque, nella presa in considerazione della possibilità, da parte dei detenuti, di quell'accesso diretto alla Rete finora negato, anche se occorre rilevare fin da subito che, indipendentemente dal giudizio sulla recente regolamentazione, il dibattito intorno al ruolo possibile di internet tra le mura del carcere si è rivelato già abbastanza attento specie con riguardo agli accorgimenti tecnici necessari per conciliare utilizzo e sicurezza³⁰. Né è mancata una qualche sperimentazione circa un utilizzo controllato del web da parte dei detenuti, per cui una speciale menzione merita quella attuata da parte del carcere Due Palazzi di Padova, dove, all'interno del Polo Universitario, ad alcuni detenuti è stata concessa la possibilità di utilizzare internet per motivi di studio sotto la vigilanza della polizia penitenziaria³¹. Per altro verso, il carattere ancora provvisorio dello stato dell'arte emerge dalla stessa recente circolare, che risulta

²⁹ Sempre sul piano tecnico, le caratteristiche dello strumento devono consentire l'ispezione e lo smontaggio anche da parte di personale non esperto. Anche in tal senso può leggersi l'obbligo di corredare il PC del manuale d'uso. Al controllo del PC è specificamente dedicata la circolare D.A.P. 21 aprile 2000, n. 161940/5-3-compl.

³⁰ A titolo esemplificativo, cfr. in S. RAMPONTI, *Internet in carcere, perché no?*, in

<http://www.lsd.it/2013/internet-in-carcere-bollate-ci-comincia-a-pensare-2/>.

³¹ Cfr. R. BEVILACQUA, *Le esperienze di e-democracy come aperture di spazi ristretti: carceri di Padova e Venezia*, in G. GANGEMI (cur.), *Dalle pratiche di partecipazione all'e-democracy: Analisi di casi concreti*, Roma, Gangemi Editore 2015, 178. Si noti come già nelle *Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone*

intesa a razionalizzare le sperimentazioni già in corso o in via di realizzazione, in attesa di un modello di riferimento omogeneo, sicuro e controllato elaborato dall'Ufficio per la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato per tutti gli istituti periferici, che consentirà l'utilizzo della infrastruttura tecnologica che sovraintende ai servizi di connettività e sicurezza in uso al Ministero della Giustizia ³².

Comunque sia, prima di addentrarci a verificare le concrete modalità grazie a cui l'accesso ad internet potrebbe già avere attualmente luogo (o, detto più significativamente, come internet potrebbe penetrare anche dentro le mura del carcere), sembra necessaria una duplice puntualizzazione. La prima, per così dire, di ordine assiologico-costituzionale si collega al preambolo della circolare del 2015, in cui, vale la pena sottolinearlo, l'utilizzo degli strumenti informatici viene senz'altro configurato come un fattore di crescita personale e come un efficace strumento di sviluppo di percorsi trattamentali complessi, attribuendosi, inoltre, alle iniziative in tale campo un valore risocializzante, laddove si esprime persino la preoccupazione che, all'emarginazione dei detenuti dalla conoscenza e dall'utilizzo delle tecnologie informatiche possa corrispondere un ulteriore elemento di marginalizzazione per i ristretti. Di qui una qualche propensione al riconoscimento, sia pure nell'ambito o in collegamento con i fini rieducativi, di una conformazione soggettiva dell'accesso alla Rete in cui sono trasparenti i nessi con l'art. 2 Cost., che, com'è noto, mette al centro il libero svolgimento della personalità individuale anche nella dimensione sociale. Si tratta di un ragionamento, per vero, piuttosto suggestivo e avvincente nella gestione di importanti principi, ma che, proprio per questo, meglio si attaglierebbe alle corde del legislatore ordinario, laddove lo stesso richiamo alle Regole penitenziarie europee ³³ sembra davvero poco conferente alla specie. In tali Regole, infatti, la tensione informativa extra-

sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, elaborate nel 2008 dalla Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti con le regioni, gli enti locali ed il volontariato, tra le azioni tese a migliorare la qualità della vita in carcere al fine di rimuovere la limitazione dell'esercizio dei diritti e promuovere le opportunità trattamentali in vista del reinserimento sociale, veniva indicata l'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione per accrescere le possibilità di interazione delle persone detenute con il territorio e le occasioni di formazione e di lavoro (<https://www.giustizia.it/data/multimedia/2393.pdf>). Circa la particolare esperienza di teledidattica del Polo Universitario Peni-

tenziario toscano, cfr. M. CORALLI, *L'istruzione in carcere. Aspetti giuridici e sociologici* (2002), in <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/coralli/>.

³² In tal senso, risulta, ad esempio come, a livello ministeriale sia stata ventilata la soluzione del collegamento in modalità "mirroring" verso siti preselezionati con la possibilità di scaricarne le pagine e consentirne la consultazione in modalità *offline*; oppure una navigazione "criptata", ossia solo in certi siti predefiniti, con l'oscuramento del resto della rete.

³³ Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee dell'11 gennaio 2006.

carceraria dei detenuti per quanto riguarda i media risulta abbastanza generica e certamente non giocata nella dimensione trattamentale, ma, com'è logico, per un documento del genere, in quello della fruizione dei diritti, peraltro con riferimento al solo detenuto imputato e non a quello condannato.

La seconda puntualizzazione è, invece, di carattere più formale e concerne l'esatta base giuridica su cui la circolare in questione fonda le sue previsioni nell'acclarata assenza di positivi riferimenti nella normativa sovraordinata. In questo senso, scartata implicitamente (all'evidenza, sia per il silenzio assoluto sul punto, sia per il suo carattere risalente) la normativa primaria, l'unico supporto viene rinvenuto nel ridetto art. 40 della normativa di esecuzione, che in quanto consentaneo con l'utilizzo del *personal computer*, è assunto come espressivo di una *ratio* più generale intesa a favorire ogni altra applicazione del mezzo per incrementare le opportunità rieducative. Questo percorso ricostruttivo sembra, tuttavia, abbastanza fragile dato che il richiamo al trattamento rischia di provare troppo, aprendo la strada a qualsiasi altra sperimentazione basata sulla mera previsione circolare, mentre il riferimento al mezzo difficilmente parrebbe suscettibile di un'interpretazione estensiva data la minuziosità anche tecnica del precetto regolamentare di cui al precitato art. 40. D'altro canto, la circolare in questione, a differenza delle precedenti circolari tese a dettare i dettagli operativi della fonte regolamentare, mostra in sostanza esplicitamente di volerne assumere la medesima portata creativa nel definire, in attuazione degli obiettivi della legge, gli strumenti trattamentali ³⁴.

Tutto quanto ciò premesso, non sorprende ugualmente che, situandosi invece nella diversa prospettiva di carattere sostanziale dell'aggiornamento delle dinamiche carcerarie, lo "strappo" consumato dalla circolare del 2015, attesa anche la particolare configurazione del ruolo delle fonti che, come già accennato, per prassi ormai inveterata, sembra connotare la materia, possa indurre una rispondenza positiva nell'operatore e nel cittadino; così che l'attenzione sia piuttosto attratta dalle problematiche attinenti alla sicurezza della navigazione.

Percorrendo, dunque, per il momento quest'ultima traccia e rinviando più avanti per ulteriori implicazioni della rilevata

³⁴ Sull'assoluta assenza di capacità innovativa delle circolari, deputate soltanto a fornire istruzioni interpretative delle fonti subordinate, da un lato, e sulla loro efficacia di tipo meramente interno basato sulla gerarchia organizzativa degli uffici della P.A., dall'altro, non sembra logico nutrire dubbi. Come ribadito, infatti, particolarmente da Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 7521 del 2010 "le circolari amministrative

sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale (...) tali atti di indirizzo interpretativo non sono vincolanti per i soggetti estranei all'amministrazione, mentre, per gli organi destinatari esse sono vincolanti solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora siano *contra legem*".

aporia circa l'assetto regolatorio, si osserva come la circolare in parola individui come suoi destinatari ordinari i detenuti classificati ad attenuata e media sicurezza, riservando a quelli ad alta sicurezza od in regimi particolari la valutazione caso per caso la presenza di particolari ragioni che giustifichino l'ammissione al trattamento considerati i benefici attesi, ed escludendone perentoriamente i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* della l. n. 354 del 1975 similmente a quanto già visto per il possesso individuale di computer. A differenza di quest'ultima situazione, vige, però, il divieto indifferenziato di accesso ad internet nelle stanze di pernottamento, potendocisi collegare solo dalle sale comuni dedicate alle attività trattamentali, alla presenza, non obbligatoria, ma consigliata, di un tutor di sostegno formato da operatori specializzati presenti in tutti i Provveditorati Regionali, potendosi agevolmente identificare nel divieto un'esigenza di controllo e nella presenza del tutor una valenza didattica e di assistenza.

Per quanto riguarda il piano tecnico, si rileva come il collegamento debba avvenire su rete separata rispetto a quella dello stabilimento di pena e solo esclusivamente in modalità via cavo e limitatamente verso siti prestabiliti, mentre debbono essere assolte le condizioni pratiche che permettano controlli periodici sull'*hardware*, il *software* ed i siti di navigazione.

Le attività che sostanziano il trattamento sono ricondotte, in maniera più articolata di quanto previsto dalle precedenti circolari, al lavoro, all'istruzione, alla formazione ed alla gestione del servizio interno di biblioteca, laddove una particolare attenzione è dedicata alle opportunità trattamentali offerte da soggetti pubblici e privati operanti all'esterno del carcere ³⁵.

6. ALCUNE OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.

Anche, dunque, solo in base a considerazioni sparse come le precedenti, può apparire giustificata l'impressione per cui, accanto ad un innegabile avanzamento nelle tecniche trattamentali dei detenuti grazie alle applicazioni della Rete, sussistano al momento notevoli incertezze sul percorso da seguire, complicate dal fatto che la stessa tecnologia sembra ancora dover dare piena risposta ai problemi legati alla sicurezza.

Per altro verso, l'esplicita finalizzazione dell'accesso e la precisa identificazione delle attività consentite non fanno intravedere spazi significativi, al di là di quanto blandamente teorizzato, per una sussunzione dell'accesso ad internet dei detenuti sotto

³⁵ Cfr., *amplius*, nel par. seguente.

qualche figura soggettiva gravitante autonomamente o strumentalmente nella dimensione della libertà informativa ³⁶.

Per altro verso, il grado di apertura nel settore giustifica che siano già prese in carico talune problematiche proprie della navigazione in internet, quali principalmente la tutela della riservatezza e del televoro. Circa il primo aspetto, è evidente come si tratti di profilo di molto attenuato rispetto al livello normale di allerta in quanto la preselezione dei siti ammessi non solo non evita, ma addirittura presuppone la tracciatura del collegamento, mentre l'esigenza, ribadita dalla circolare del 2015, del suo monitoraggio al fine della verifica della sua pertinenza alle finalità prescritte nonché della sua immunità da rischi qualsivoglia, non sembra offrire spazi ad un'apprezzabile dimensione della *privacy* tutelabile (come sarebbe, invece, in regime di accesso libero). In quest'ordine di idee, può, dunque, concludersi che l'unica cautela prevista è che il necessario controllo non ostacoli le attività svolte in Rete. Discorso diverso sembra di potersi condurre circa le conversazioni che la tecnologia di Rete consente tramite, ad es., la già menzionata applicazione Skype ³⁷, vertendosi qui con certezza nell'ambito della vita privata e familiare, sicché non sussistono ragioni per cui il colloquio sia per l'ordinario sottratto alla portata auditiva del personale di custodia ex art. 18 della l. n. 354 del 1975 ³⁸.

Più consistente risulta invece la questione del lavoro svolto in Rete, su cui però la circolare resta silente, andando, ancora una volta, a coprire solo le problematiche della sicurezza (affidabilità dei soggetti esterni e dei detenuti ammessi; richiamo nei contratti, negli accordi, nei protocolli d'intesa e negli altri atti convenzionali degli obblighi di utilizzo sicuro delle postazioni d'accesso ad internet; vigilanza sulla gestione dei flussi telematici e accettazione dei controlli prescritti, cui fa da contraltare "il patto di responsabilità" tra detenuto, direzione del carcere e soggetto esterno ³⁹). È, peraltro, ben vero che la materia del lavoro penitenziario

³⁶ Non si trascuri comunque il fatto che una più ampia disponibilità dell'accesso alla Rete da parte delle persone detenute non mancherebbe di suscitare perplessità e contrasti nel vasto pubblico: in proposito, abbastanza istruttivo è l'episodio di cui dà conto P. SPARANO, "Utilizzo di internet da parte dei detenuti: è giusto?", relativo al supposto uso od abuso da parte di reclusi di Facebook, in Gran Bretagna (<http://www.leggioggi.it/2013/01/14/utilizzo-di-internet-da-parte-dei-detenu-ti-e-giusto/>).

³⁷ Già proposto dal Vice Capo Vicario il 29 gennaio 2014, nota n. 0034193.

³⁸ Per converso può notarsi come la visualizzazione degli interlocutori offra mag-

giori garanzie in ordine alla effettiva identità fisica dei soggetti comunicanti.

³⁹ La circolare ammonisce circa il fatto che, qualora dai controlli emergessero delle irregolarità, scatterebbe la segnalazione al magistrato di sorveglianza e/o all'autorità giudiziaria competente, con la proposta di censura, applicando analogicamente ad internet l'art. 18-ter della l. n. 354 del 1975 sulla corrispondenza postale e telegrafica, con le conseguenze ed i provvedimenti del caso sia nei confronti del detenuto sia dell'impresa (penali, disciplinari, compresa la risoluzione unilaterale del contratto per inadempimento riguardo al regime dei controlli).

competere (deve competere) alle stesse fonti normative che disciplinano il lavoro ordinario, sia pure nel necessario, ma proporzionato, bilanciamento con le caratteristiche ambientali e funzionali del carcere. Può, comunque, auspicarsi che l'occasione non vada persa perché, in virtù dell'ingresso di internet tra le mura carcerarie, lo stesso lavoro penitenziario conosca un impulso maggiore di quanto sinora avvenuto ed il momento retributivo si giovi più della misura del ritorno economico imprenditoriale che non delle caratteristiche trattamentali dell'attività lavorativa svolta.

Per concludere, pur non potendo sottacersi come la problematica che la recente circolare del 2015 sull'accesso alla Rete da parte delle persone ristrette ha stimolato a puntualizzare in questa sede costituisca un profilo tale da non far obliterare la drammatica realtà carceraria italiana, da tempo severamente valutata, com'è noto, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ⁴⁰, non pare almeno dubitabile che la stessa vicenda, osservata da diversa prospettiva, possa considerarsi un ulteriore e positivo avanzamento nell'affermazione del ruolo della Rete nella cd. società dell'informazione.

APPENDICE

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Circolare 2 novembre 2015 - Possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti [prot 0366755 - 02/11/2015]

Ai Sigg. Provveditori Regionali Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari
LORO SEDI

e, p. c. Ai Sigg. Direttori Generali
Al Sig. Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff del Capo del Dipartimento

⁴⁰ Sulla complessiva questione, cfr. L. TRUCCO, *Sovraffollamento e politica carceraria europea. Alcune prime notazioni*, in *Diritti Comparati* dell'11 dicembre 2014

(<http://www.diritticomparati.it/2014/12/sovrappollamento-e-politica-carceraria-europea-alcune-prime-notazioni.html>).

SEDE

OGGETTO: Possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti.

L'utilizzo degli strumenti informatici da parte dei detenuti ristretti negli Istituti penitenziari, appare oggi un indispensabile elemento di crescita personale ed un efficace strumento di sviluppo di percorsi trattamentali complessi.

Sono, infatti, sempre più numerose le iniziative di natura trattamentale che richiedono l'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche nel campo del lavoro, dell'istruzione/formazione, nella gestione del servizio biblioteca interno.

Tali iniziative, di insostituibile valore risocializzante, pongono tuttavia problemi legali alla sicurezza ed al rispetto della normativa vigente, in considerazione della particolari del contesto detentivo.

D'altro canto, l'esclusione dalla conoscenza e dall'utilizzo delle tecnologie informatiche potrebbe costituire un ulteriore elemento di marginalizzazione per i ristretti.

Le Regole Penitenziarie Europee del 2006 hanno, sul punto, riaffermato il principio di un trattamento penitenziario che si avvicini il più possibile alle condizioni di vita, di organizzazione del lavoro e di studio delle persone libere.

Pertanto, nella *ratio* dell'art. 40 del d.p.r. 230/2000 che ha previsto la possibilità di tenere ed utilizzare personal computers, per motivi di studio e lavoro, sia nella camera di pernottamento che nelle sale comuni con l'autorizzazione del Direttore dell'Istituto l'accesso ad Internet può e deve costituire per i detenuti e gli internati un proficuo strumento da impiegare in sicurezza per incrementare le offerte trattamentali.

Si tratta, quindi, di valorizzare le esperienze innovative di telelavoro, formazione e didattica a distanza, già realizzate in alcuni Istituti, dando nuova linfa al rapporto tra il carcere e il territorio in tutte le espressioni significative (imprese, scuola, università, biblioteche. Enti e servizi locali etc.) che sosten-

gono la partecipazione dei detenuti alla vita sociale e familiare.

A questo riguardo, le circolari ministeriali diramate per regolamentare l'uso ed il possesso del PC all'interno delle camere detentive (n. 3556/6006 del 15 giugno 2001 e n. 000826 del 4 novembre 2002), hanno già escluso ogni possibilità di collegamento all'esterno per i PC in possesso ed uso di singoli soggetti; tale preclusione viene confermata con la presente disposizione.

Il monitoraggio sulle sperimentazioni in corso di accesso ad Internet nell'ambito dei percorsi trattamentali, espletato presso gli Istituti del territorio nello scorso mese di agosto, ha evidenziato una diversificata modulazione degli accorgimenti tecnici adottati e dei contesti organizzativi, facendo emergere la necessità di definire linee guida uniformi ed aggiornate.

Nella materia, l'Ufficio per la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato sta predisponendo un modello di riferimento omogeneo, sicuro e controllato, per tutte le strutture periferiche.

Il modello individuato consentirà di utilizzare l'infrastruttura tecnologica che sovrintende ai servizi di connettività e sicurezza in uso al Ministero della Giustizia.

Nella configurazione delle postazioni e la predisposizione delle politiche di sicurezza saranno curate a livello centrale; mentre le limitazioni poste all'infrastruttura di rete consentiranno di instradare il singolo utente esclusivamente verso i siti (*white list*) per i quali è stato autorizzato.

In proposito, sarà, in tempi brevi, avviata una fase di sperimentazione dell'architettura tecnica ed organizzativa.

In attesa dell'avvio del citato modello, per le esperienze già in corso e per quelle in via di realizzazione, si forniscono le seguenti indicazioni:

- I detenuti e gli internati possono accedere ad internet solo nelle sale comuni dedicate alle attività trattamentali, con esclusione quindi delle stanze di pernottamento, per consentire un agevole controllo da parte degli operatori;

- La navigazione è consentita verso siti selezionati, in funzione delle esigenze legate ai percorsi trattamentali individuali, sulla base delle convenzioni/accordi stipulati con i soggetti esterni che offrono opportunità trattamentali. Tali convenzioni devono prevedere in ogni caso modalità di accesso guidate e sicure verso i siti previsti nella convenzione stessa;

- È consigliabile la presenza di un tutor di sostegno durante le attività, adeguatamente formato dagli operatori specializzati presenti in tutti i Provveditorati Regionali;

- I controlli sull'*hardware*, sui *software* e sulla navigazione devono essere garantiti periodicamente, mediante apposita regolamentazione da parte della Direzione dell'istituto, senza inficiare la produttività del lavoro e la regolarità dei percorsi di studio;

- L'accesso deve essere effettuato su rete separata rispetto a quella dell'istituto, esclusivamente mediante collegamento via cavo, escludendo wireless, bluetooth e dispositivi USB;

- L'accesso ad Internet è consentito di regola nei circuiti a custodia attenuata e Media Sicurezza. Per i detenuti appartenenti al circuito Alta Sicurezza o sottoposti a regimi particolari, le Direzioni devono considerare caso per caso le particolari ragioni ed i benefici attesi secondo il progetto d'Istituto ed il programma di trattamento individualizzato, dandone comunicazione al competente Ufficio III della Direzione Generale Detenuti e Trattamento per eventuali osservazioni;

- Non è consentito l'accesso ad Internet ai detenuti sottoposti al regime ex art. 41 *bis* O.P.;

- I soggetti pubblici e privati (istituzioni, professionisti, imprese e cooperative, università e scuole. Enti locali e terzo settore) che offrono ai detenuti opportunità trattamentali che prevedono l'utilizzo di Internet, devono essere informati sulle modalità individuate, ai fini di una verifica sul piano della funzionalità, compatibilità dei si-

stemi ed essere inoltre informati degli eventuali oneri di spesa;

- La Direzione dell'Istituto deve assumere tutte le informazioni ed espletare tutte le verifiche sull'affidabilità dei soggetti esterni e dei detenuti ammessi al percorso, richiamando nei contratti, accordi, protocolli d'intesa e altri atti convenzionali, gli obblighi relativi al rispetto delle regole tecniche per l'utilizzo sicuro di Internet, l'obbligo di segnalare alla Direzione l'eventuale trasmissione di contenuti non consentiti e accettazione di controlli a campione o in casi sospetti;

- Qualora i controlli dessero esito positivo, verrà trasmessa tempestivamente una segnalazione al Magistrato di Sorveglianza e/o all'Autorità giudiziaria competente, con la proposta di censura, applicando per analogia l'art. 18 *ter* O.P. relativo alla corrispondenza postale e telegrafica, con le conseguenze e i provvedimenti del caso sia nei confronti del detenuto, sia del soggetto esterno, compresa la risoluzione unilaterale del contratto e/o accordo;

Per quel che concerne i rapporti con la famiglia, nel quadro normativo europeo (Regola 24 - 4/5 e commentario alle Regole Penitenziarie Europee) si afferma il dovere delle Autorità di facilitare "i contatti con il mondo esterno" e di "permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali".

Nella stessa direzione, il disegno di legge governativo n. 2798, approvato di recente alla Camera ed ora all'esame al Senato, prevede all'art. 31 (Principi e criteri direttivi per la riforma dell'Ordinamento Penitenziario) di sostenere il diritto all'affettività in carcere e di favorire le relazioni familiari, anche utilizzando i collegamenti audiovisivi.

A questo riguardo, con nota del Vice Capo Vicario n. 0034193 del 29/01/2014 veniva richiesto alle Direzioni degli istituti di fornire notizie in merito ad eventuale avvio del sistema di comunicazione via Skype, ove le dotazioni informatiche lo consentissero.

Nel monitoraggio espletato nella scorsa estate, non sono emerse criticità in merito all'utilizzo di tale strumento. Pertanto, tutte le strutture ove sono all'locali detenuti comuni, sono invitate ad implementare l'utilizzo di tale strumento o, ove ritenuto di maggiore garan-

zia per le esigenze di sicurezza, la piattaforma Microsoft Lync.

Roma, 2 novembre 2015

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Santi Consolo